

01/12/2015

Mifid 2 e promotori finanziari

di zitiello.associati

di Luca Zitiello

Tra le novità della Mifid 1 vi fu sicuramente la prima disciplina dei c.d. agenti collegati. In particolare, all'art. 23 venne previsto che gli Stati membri potevano decidere di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati per promuovere i loro servizi. Una grossa novità a livello europeo, ma non per l'Italia. Anzi, per noi un punto di orgoglio. Nella Direttiva ci fu la **trasposizione in Europa del "modello italiano"** dei promotori finanziari e **l'esportazione del sistema dell'albo**, che noi avevamo creato nel lontano 1991 a seguito dell'introduzione della "legge sulle Sim", la n. 1/1991.

Quali i cambiamenti con la Mifid 2? Il nuovo art. 29, pur rimanendo dello stesso tenore, toglie il verbo potere, sostituendolo con il presente indicativo: "Gli Stati membri permettono alle imprese di investimento di nominare agenti collegati ...". In termini tecnici questo significa che la facoltà per gli Stati membri diventa un obbligo e che quindi l'istituzione dell'albo in ciascuno Stato membro da facoltativa diventa obbligatoria. Questa modifica fa del pari con la soppressione, nel nuovo testo, del secondo paragrafo del comma 3 in cui si faceva direttamente riferimento al caso in cui lo Stato membro in cui l'agente collegato è stabilito avesse deciso di non permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati, prevedendo che detti agenti collegati sarebbero stati iscritti nel registro presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento per la quale agivano. Vi è poi un leggero miglioramento nella descrizione della pratica operativa.

Al posto della vecchia formulazione in cui si richiamava la possibilità per gli agenti collegati di amministrare denaro e strumenti finanziari, **si restringe opportunamente l'attività alla mera detenzione**. In più nel paragrafo 4 del comma 3 del nuovo art. 29 si ha un esplicito riconoscimento della partecipazione dell'agente alla vera e propria prestazione del servizio e non alla mera comunicazione delle informazioni al cliente. A questo si aggiunge un riferimento specifico alle competenze, oltre che alle conoscenze, professionali che l'agente deve possedere per poter essere iscritto all'albo ed esercitare la sua attività per conto di un intermediario abilitato. Resta invece praticamente invariata la definizione di agente collegato presente nell'art. 4 della Direttiva definito come la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento, promuove i servizi di investimento. Si sarebbe quindi potuto riproporre la possibilità, concessa dalla Direttiva, di poter organizzare gli agenti collegati sotto forma di società, considerato che il nostro ordinamento ha invece sempre consentito l'esercizio dell'attività di promozione finanziaria esclusivamente in forma individuale.

E' pur vero però che non vi sono segnali in tal senso. Ciò è al momento confermato dall'assenza di un esplicito riferimento a tale opzione nella legge delega di recepimento della Mifid 2 già pubblicata in gazzetta ufficiale lo scorso 31 luglio.